





Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria-Viale Regina Giovanna 12-20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato PIRINA GIORGIO (id FSI 169236)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 6 settembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del "11° Festival Internazionale città di Livorno" Stilli Gabriele (A.C.N.) che: "Il giocatore PIRINA Giorgio dichiara di non giocare il turno 3 dell'open C del torneo in oggetto e che avrebbe fatto sapere in merito ai turni successivi. Nel quarto turno non si presenta e viene escluso dal torneo per assenza ingiustificata".

Non perveniva alcuna nota difensiva da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.1. del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: "Il giocatore che perde una partita a forfeit e non avvisa l'Arbitro principale della sua intenzione di proseguire il torneo almeno un'ora prima dell'inizio del turno successivo, può essere escluso immediatamente dal torneo a discrezione dell'Arbitro principale. Lo stesso giocatore deve essere escluso dal torneo qualora la mancanza si ripeta una seconda volta".

Bene dunque ha fatto l'arbitro ad escludere il giocatore dal torneo, mentre quest'ultimo avrebbe comunque dovuto dare comunicazione del ritiro al direttore di gara per meglio agevolare lo svolgimento della stessa.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato PIRINA GIORGIO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 1/10/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano
Manana